



COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

DECORATO CON LA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Provincia Di Treviso

N. TEL. 0438 890811 N. FAX 0438 89280

e-mail: segreteria@comune.moriago.tv.it

Prot. n. 1865/2010

Moriago della Battaglia, 01.03.2010

Ordinanza n. 06/2010

IL SINDACO

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni nonché il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto in particolare l'art. 90 del Regolamento di Polizia veterinaria DPR 08.02.54 n. 320;

Visto l'art.17 comma 1 della L.R. 50/93;

Vista l'ordinanza n. 251 del 24/11/2009 della Giunta Regionale della Regione Veneto e successivo Decreto della Regione Veneto n. 183 del 16.12.2009;

Visto l'allegato A) del Piano di emergenza per la vaccinazione orale delle volpi notificato dal Ministero della Salute in data 16.12.2009, dal quale risulta che anche il Comune di Moriago della Battaglia (TV) è interessato dalla medesima vaccinazione. Ritenuto necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizootica di rabbia silvestre nella Provincia di Treviso;

Vista la propria ordinanza n. 51/09 in data 22.12.2010 relativa all'obbligo di vaccinazione antirabbica pre contagio dei cani, dopo il terzo mese di età, da parte dei detentori/proprietari da effettuarsi entro e non oltre il 31.01.2010;

Visti i decreti n. 16 del 29.01.2010 e n. 27 del 18.02.2010, del Dirigente del Servizio Veterinario della Regione Veneto con i quali sono stati prorogati al 31.03.2010, ad eccezione della provincia di Belluno, i termini per il completamento delle operazioni obbligatorie di vaccinazione antirabbica pre contagio dei cani;

Preso atto che il territorio comunale di Moriago della Battaglia rientra tra quelli indicati nell'allegato C) all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto e pertanto:

- 1) è consentita la circolazione di cani nel territorio comunale, in ambiente agro silvo pastorale, a condizione che detti animali siano stati vaccinati da almeno 21 giorni e che siano tenuti a guinzaglio sotto stretta sorveglianza;
- 2) le Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti possono autorizzare le attività di addestramento, allenamento e gare di cani vaccinati da almeno 21 giorni e tenuti sotto stretta sorveglianza in aree ricadenti nei territori di cui all'allegato C) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251/2009(nei quali rientra anche il territorio di questo Comune), previo parere favorevole da parte del Centro di Referenza nazionale per la Rabbia, da richiedersi a cura della stessa Amministrazione Provinciale, nonché attenendosi alle eventuali prescrizioni previste nel suddetto parere e comunicando i dati realtivi alle attività autorizzate all'Azienda ULSS territorialmente competente per gli eventuali controlli.

Vista la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti;

Visto il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti, l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

ORDINA

A tutti i proprietari/detentori dei cani di provvedere obbligatoriamente, nell'ambito territorio comunale, alla vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali;

I giovani animali che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età;

Le vaccinazioni sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e dai Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e autorizzati dai competenti servizi veterinari, che si sono dichiarati disponibili ad effettuare le vaccinazioni obbligatorie e le relative registrazioni;

I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari/detentori degli stessi.

Le operazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere completate entro il 31 marzo 2010;

Al fine di valutare l'efficacia dell'avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria, e successive verifiche da parte del personale della Polizia Locale;

E' consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio comunale, a rischio di contagio;

I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, delle province di Belluno e di altri Comuni della Provincia di Treviso, della provincia di Vicenza limitatamente ai Comuni facenti parte delle Aziende U.L.SS. n. 3 e 4, della provincia di Venezia limitatamente ai Comuni facenti parte della Azienda U.L.SS n. 10 e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le indicazioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi;

E' vietata l'introduzione nel Comune di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione, nei tempi e con le modalità di cui al punto 8;

E' consentita la circolazione di cani nel territorio comunale, in ambiente agro silvo pastorale, a condizione che detti animali siano stati vaccinati da almeno 21 giorni e che siano tenuti a guinzaglio sotto stretta sorveglianza;

Le Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti possono autorizzare le attività di addestramento, allenamento e gare di cani vaccinati da almeno 21 giorni e tenuti sotto stretta sorveglianza in aree ricadenti nei territori di cui all'allegato C) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 251/2009(nei quali rientra anche il territorio di questo Comune), previo parere favorevole da parte del Centro di Referenza nazionale per la Rabbia, da richiedersi a cura della stessa Amministrazione Provinciale, nonché attenendosi alle eventuali prescrizioni previste nel suddetto parere e comunicando i dati realtivi alle attività autorizzate all'Azienda ULSS territorialmente competente per gli eventuali controlli.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio comunale a rischio di contagio;

In tutto il territorio comunale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato (Guardie Forestali, Veterinari, Operatori U.L.SS. addetti alla cinovigilanza, Polizia Locale) e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale;

In tutto il territorio comunale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate la struttura territoriale di Treviso dell'Istituto Zooprofilattico (telefono 0422 302302) oppure i Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. n. 7 (telefono 0438 664340- telefax 0438 664357);

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza

Il Sindaco
Rag. Giuseppe Tonello